

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021

521/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE, AVANZATE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015, che stabilisce linee guida per l'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro della Transizione Ecologica, 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 22 giugno 2021, di approvazione delle proposte presentate dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) per la modifica della disciplina del mercato elettrico finalizzate all'integrazione del mercato infragiornaliero nazionale con il *Single Intraday Coupling* (di seguito: decreto 22 giugno 2021);

- la decisione 04/2017 di ACER del 14 novembre 2017 recante *Decision on the Nominated Electricity Market Operators' proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for single day-ahead coupling* (di seguito: decisione 04/2017);
- la decisione 05/2017 di ACER del 14 novembre 2017 recante *Decision on the Nominated Electricity Market Operators' proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for single intraday coupling* (di seguito: decisione 05/2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 218/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 218/2021/R/eel);
- il Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità con determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Regolamento PCE);
- le disposizioni tecniche di funzionamento della PCE verificate positivamente con determinazione 5 aprile 2007, come successivamente modificate e integrate;
- la comunicazione del GME del 21 settembre 2021, prot. Autorità 35033, di pari data (di seguito: comunicazione 21 settembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'integrazione del mercato elettrico italiano nel *market coupling* europeo ha previsto, tra l'altro, l'adozione di prezzi di equilibrio minimi e massimi armonizzati da applicarsi in tutte le zone di offerta che partecipano al *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto previsto dal regolamento CACM, all'articolo 9, comma 6, lettera i), nonché agli articoli 41 e 54;
- ACER, con le decisioni 04/2017 e 05/2017, ha definito i prezzi minimi e massimi dei mercati dell'energia, pari a -500 €/MWh e 3.000 €/MWh per il *coupling* del mercato del giorno prima e -9.999 €/MWh e 9.999 €/MWh per il *coupling* del mercato infragiornaliero;
- con la deliberazione 218/2021/R/eel, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministro della Transizione Ecologica relativamente alle proposte di modifica al TIDME formulate dal GME per l'integrazione del mercato elettrico italiano nel *market coupling* europeo, tra cui l'applicazione dei prezzi minimi e massimi di cui al precedente alinea, con il conseguentemente superamento della possibilità di formulare offerte senza indicazione di prezzo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE prevede che il GME elabori proposte di modifica dello stesso e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore

a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all’Autorità per l’approvazione;

- l’articolo 3, comma 3.6, del Regolamento PCE stabilisce che la procedura di cui al precedente alinea non si applichi nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE, ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative applicabili; in questo caso, la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene trasmessa all’Autorità per l’approvazione;
- con la comunicazione 21 settembre 2021, il GME ha trasmesso, all’Autorità, per l’approvazione, alcune proposte di modifica del Regolamento PCE, predisposte ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, del regolamento medesimo e principalmente finalizzate ad adeguare le relative previsioni alle disposizioni normative del *market coupling* europeo in tema di limiti di prezzo;
- in particolare, le misure proposte dal GME prevedono che siano introdotti dei limiti tecnici di offerta, minimi e massimi, definiti dalla normativa europea di riferimento, entro i quali devono essere ricompresi i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e vendita, al fine di recepire nel Regolamento PCE le stesse disposizioni introdotte nel TIDME;
- le modifiche al Regolamento PCE, proposte dal GME, sono coerenti e armonizzate con i cambiamenti apportati al TIDME sul medesimo tema a seguito di proposta del GME al Ministro della Transizione Ecologica e approvazione di quest’ultimo con il decreto 22 giugno 2021, previo parere favorevole dell’Autorità (deliberazione 218/2021/R/eel).

RITENUTO CHE:

- le proposte di modifica del vigente Regolamento PCE, di cui alla comunicazione 21 settembre 2021, come predisposte dal GME, non rechino disposizioni in contrasto con l’assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche sopra descritte.

RITENUTO OPPORTUNO:

- verificare positivamente le modifiche di cui alla comunicazione 21 settembre 2021, poiché volte ad adeguare le disposizioni medesime all’evoluzione della disciplina del mercato elettrico nell’ambito del *market coupling* europeo;
- prevedere che il GME comunichi agli operatori gli esiti della procedura di approvazione mediante la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, del Regolamento PCE, le proposte di modifica al vigente Regolamento PCE, avanzate con la comunicazione 21 settembre 2021 e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. di prevedere che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. comunichi agli operatori gli esiti della procedura di approvazione delle modifiche di cui al precedente punto mediante la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Transizione Ecologica e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo Allegato A sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini